

CAMERA DEI DEPUTATI N. 496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, CACCIA, CARELLI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, PERANI, PIREDDA, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VITI, ZAMBON, ZARRO, ZOPPI

Istituzione in Verona di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale del Veneto

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso dell'VIII legislatura il consiglio regionale del Veneto presentò al Senato una proposta di legge volta ad ottenere l'istituzione in Verona di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Veneto allo scopo di assicurare il massimo di funzionalità alla giustizia amministrativa nel territorio regionale. La proposta era in linea con la legge n. 1034 del 1971 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973, istitutivi dei tribunali amministrativi regionali, che allo stesso fine, prevedevano sezioni staccate nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, talune delle quali inferiori al Veneto per popolazione e territorio. Le ragioni

dell'iniziativa erano e restano di tale concretezza ed evidenza da giustificare pienamente la presente proposta di legge che riproduce nella sostanza quello della regione.

Il Veneto ha una popolazione di circa quattro milioni e quattrocentomila abitanti, comprende sette province e un ingente numero di enti locali minori. Nella regione il contenzioso amministrativo è venuto via via accrescendosi dalla data di insediamento del tribunale amministrativo regionale, dando luogo ad una situazione che oggi non si può esitare a definire insostenibile.

Il tribunale amministrativo regionale di Venezia è in grado di definire all'incirca un migliaio di cause all'anno, ma

nello stesso periodo i ricorsi presentati si aggirano intorno ai 2.500. Ne consegue un arretrato crescente, che attualmente ammonta a circa 13.000 ricorsi pendenti, e diventa quindi inevitabile un rapido allungamento del periodo necessario per ottenere giustizia, aggirantesi già oggi mediamente intorno al quinquennio.

I pochi dati citati rendono evidente la necessità di un provvedimento quale quello dell'istituzione di una sezione staccata a Verona, consigliata non solo da una valutazione della conformazione geografica della regione, ma anche da un esame, pur sommario, dei dati statistici relativi ai ricorsi provenienti dalle diverse provincie venete.

Dalla sola provincia di Verona ha origine infatti il 22 per cento circa del totale regionale e solo la provincia di Venezia è superiore per numero di ricorsi.

Ove la circoscrizione venga determinata nelle provincie di Verona, Vicenza e Rovigo, come proposto dal presente atto, alla istituenda sezione verrebbe attribuito all'incirca il 40 per cento dei ricorsi attualmente pendenti presso il tribunale amministrativo regionale di Venezia.

Come sede proposta per la sezione, la città di Verona offre da ogni punto di vista ampie possibilità di supporto all'istituzione e costituisce indubbiamente polo di attrazione economico-sociale nell'area occidentale del Veneto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita in Verona una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale del Veneto.

2. La circoscrizione della sezione di Verona comprende le province di Verona, Vicenza e Rovigo.

ART. 2.

1. Il Governo è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono apportate le conseguenti modifiche alle tabelle dei ruoli del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

ART. 3

1. L'inizio del funzionamento della sezione staccata di cui all'articolo 1 avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in data che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.